



51

*[Handwritten signature]*

particolare deroga a quella generale - la generica ed incondizionata dizione della clausola di "particolare favore" non potrebbe avere altra interpretazione che quella di modificare la clausola delle condizioni generali di polizza, ammettendo per i contratti delle "Forze Armate" la liquidazione per invalidità senza le restrizioni (misura della diminuita capacità e frode o grossa causa) delle condizioni generali.

Potrebbe trovare anche accogliamento la tesi subordinata, circa la effettiva causa della invalidità, che risiederebbe nell'aggravamento successivo della malattia e non nella malattia stessa.

In considerazione che le questioni dibattute rivestono carattere di principio che sarebbe pericoloso portare all'esame del magistrato, le cui decisioni eventualmente contrarie potrebbero influire dannosamente nei confronti di tutti i numerosissimi contratti consimili, si riterebbe opportuno procedere ad una definizione bonaria della questione.

A tal fine, tenuto conto che